



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio Giuridico Istituzionale
Area Lavori Assemblea
Il Dirigente

CONSIGLIO REGIONALE
DEL LAZIO
PROTOCOLLO GENERALE

10438 24.09.13 18:06

Presidente della VI
Commissione consiliare permanente

Presidente della I
Commissione consiliare permanente

Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali

S E D E

Oggetto: **Proposta di legge regionale n. 76 del 24 settembre 2013** concernente:

Modifiche alle leggi regionali 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale)

Si trasmette copia della proposta di legge regionale indicata in oggetto, assegnata alla VI Commissione consiliare competente per materia ai sensi dell'art. 55 del Regolamento del Consiglio regionale.

La I Commissione consiliare permanente interpellata esprimerà il parere nei termini indicati dall'art. 58 del Regolamento del Consiglio regionale.

Copia della stessa è trasmessa al Consiglio delle Autonomie Locali per l'acquisizione del relativo parere.

(Dott. Giovanni Biagioni)

Class. 2.5

rc/at



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

n. 76 del 24 settembre 2013

Di iniziativa della Giunta regionale:

Deliberazione n. 293 del 19 settembre 2013

Oggetto:

Modifiche alle leggi regionali 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale)



Data 20 SET. 2013

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Prot. n. 367811

Al Sig. Presidente
del Consiglio Regionale
Servizio Aula
Area Lavori Assemblea
Via della Pisana, 1301
00163 ROMA

e. p.c.:


Al Dipartimento Istituzionale e
Territorio
Direzione Regionale Territorio,
Urbanistica, Mobilità e Rifiuti
Area Legislativa e Conferenze dei
Servizi
SEDE

Al Segretariato Generale
Ufficio Legislativo
SEDE

Oggetto: Trasmissione proposta di legge
Regionale n. 293 del 19 settembre 2013.

Per il seguito di competenza, si trasmette la proposta di legge regionale
concernente: "Modifiche alle leggi regionali 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione
paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009,
n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale
sociale)".

(Vincenzo Gagliardi Caputo)





**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 2013)**

L'anno duemilatredici, il giorno di giovedì diciannove del mese di settembre, alle ore 11.15, nella sede della Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta) in Roma, via C. Colombo 212, si è riunita la Giunta Regionale così composta:

- | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| 1) ZINGARETTI NICOLA | Presidente | 7) REFRIGERI FABIO | Assessore |
| 2) SMERIGLIO MASSIMILIANO | Vice Presidente | 8) RICCI SONIA | " |
| 3) CIMINIELLO CONCETTINA | Assessore | 9) SARTORE ALESSANDRA | " |
| 4) CIVITA MICHELE | " | 10) VALENTE LUCIA | " |
| 5) FABIANI GUIDO | " | 11) VISINI RITA | " |
| 6) RAVERA LIDIA | " | | |

Sono presenti: *il Vice Presidente e gli Assessori Civita, Fabiani, Ravera, Refrigeri, Sartore, Valente e Visini.*

Sono assenti: *Il Presidente, gli Assessori Ciminiello e Ricci.*

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Entra l'Assessore Ricci.

(O M I S S I S)

Entra il Presidente.


(O M I S S I S)

Esce il Vice Presidente.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 293

Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alle leggi regionali 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale)"


CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
PROPOSTA DI LEGGE
 Dichiarata formalmente ricevibile
 Assegnata alla Commissione
VI - 1 - CAL
 Roma 24-9-2013
 D'ordine del Presidente
 Il Direttore del Servizio
 Giuridico, Istituzionale
 (Avv. Costantino Vespasiano)



Per copia conforme all'originale
20 SET. 2013
Roma, li.....

DELIBERAZIONE N. 293 DEL 19 SET. 2013



OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alle leggi regionali 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale)".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Politiche del Territorio, Mobilità e Rifiuti;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modifiche;

VISTE le leggi regionali 13 agosto 2011, n. 10 e 6 agosto 2012, n. 12 che hanno modificato la legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e la legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale);

VISTO il ricorso pendente innanzi alla Corte Costituzionale in merito alla legittimità delle modifiche introdotte con le leggi di cui sopra;

RITENUTO di dover apportare modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) ed alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) così come modificate dalle l.r. 10/2011 e 12/2012, al fine di introdurre opportuni correttivi agli istituti in esse disciplinati anche alla luce del contenzioso pendente innanzi alla Corte Costituzionale in merito alla legittimità delle modifiche ad esse apportate;

VISTA la relazione dell'Assessore proponente;

VISTA la nota prot. 337822 del 12.09.2013 dell'Ufficio Legislativo con la quale si dà atto che è stato effettuato il coordinamento formale e sostanziale del testo della proposta di legge regionale, come previsto dall'articolo 65, comma 5bis, del citato regolamento regionale n. 1/2002;

CONSIDERATO di adottare la proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alle leggi regionali 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale)";

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente "Modifiche alle leggi regionali 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il



Per copia conforme all'originale

20 SET. 2013

Roma, li.....



DELIBERAZIONE N. 293 DEL 19 SET. 2013

settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale)", composta da n. 3 articoli e da una relazione che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.



Per copia conforme all'originale
Roma, li 20 SET. 2013



ALLEG. alla DELIB. N. 293
DEL 19 SET. 2013

Proposta di legge regionale concernente “Modifiche alle leggi regionali 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale)”

IL PRESIDENTE

Nicola Zingaretti



Per copia conforme all'originale

Roma, li. 20 SET. 2013



Articolo 1

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)

1. Il comma 3.3 dell'articolo 8, legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, è abrogato.
2. Il comma 1.1 dell'articolo 36 *quater*, legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, è abrogato.
3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 *ter*, legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, è sostituita dalla seguente:

"b) fatte salve prescrizioni più restrittive contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR, gli interventi di ristrutturazione edilizia e, limitatamente alle strutture di interesse pubblico o destinate ad attività produttive e agli impianti e alle attrezzature sportive, gli ampliamenti che comportino la realizzazione di un volume non superiore al venti per cento del volume dell'edificio esistente;"

4. La lettera b *bis*) del comma 1 dell'articolo 18 *ter*, legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, è sostituita dalla seguente:

"b bis) gli ampliamenti ed il completamento di edifici pubblici adibiti a pubbliche funzioni anche in deroga alle classificazioni di zona del PTP o del PTPR adottato ai sensi dell'articolo 23, comma 2;"

5. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 18 *ter*, legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, dopo le parole "raccolta differenziata dei rifiuti" sono aggiunte le seguenti: " , gli impianti di compostaggio, anche in deroga alle classificazioni di zona del PTP o del PTPR, ad esclusione delle tutele integrali dei PTP e dei sistemi naturali del PTPR, e purché gli interventi siano realizzati in un'area la cui superficie sia inferiore ad un ettaro e ricadano negli ambiti destinati ad accogliere tali impianti individuati con deliberazione del consiglio comunale".

6. La lettera d *bis*) del comma 1 dell'articolo 18 *ter*, legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, è abrogata.

7. L'articolo 26 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, è sostituito da seguente:
"Articolo 26 (Errata o incerta perimetrazione vincoli)

1. In caso di contrasto delle perimetrazioni dei PTP o del PTPR con la declaratoria delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche, contenuta nei relativi provvedimenti di apposizione del vincolo, o con l'effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche, come risultano definiti e accertati dalle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, o con l'effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche, come risultano definiti e accertati dal PTPR, la Regione, nel rispetto degli articoli 143, secondo comma, e 156, terzo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche, procede all'adeguamento delle perimetrazioni del PTPR secondo le procedure previste dalla presente legge per l'approvazione del PTPR, con i termini ridotti alla metà."



Per copia conforme all'originale

Roma, li 20 SET. 2013

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti



Articolo 2

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale)

1. Al secondo comma, lettera c), dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21, sono abrogate le parole: "*con esclusione delle zone di promozione economica e sociale individuate nei piani di assetto delle aree naturali protette vigenti ovvero, in assenza dei piani di assetto, delle zone B individuate dalle leggi istitutive delle aree ai fini dell'applicazione delle disposizioni di salvaguardia ovvero, in assenza dell'individuazione delle zone B, nelle zone che nelle leggi istitutive delle aree naturali protette si considerano edificabili ai fini dell'applicazione delle norme di salvaguardia, fatto salvo in ogni caso il nulla osta del soggetto gestore dell'area naturale protetta*".

2. Al primo comma degli articoli 3, 3 ter, 3 quater, 4 e 5 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21, le parole "*nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti,*" sono abrogate.

3. L'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 (Programma integrato per il ripristino ambientale)

1. *Allo scopo di riqualificare e recuperare i territori caratterizzati dalla presenza di elevate valenze naturalistiche, ambientali e culturali, i comuni, sulla base di iniziative pubbliche o private, anche su proposta di consorzi, imprese e cooperative con documentata capacità tecnico-organizzativa ed economica adeguata all'importo dei lavori oggetto della proposta medesima, adottano, ai sensi della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22, programmi integrati finalizzati al ripristino ambientale e all'incremento della dotazione di standard urbanistici, mediante la demolizione di porzioni di tessuti edilizi o di singoli edifici legittimamente realizzati in aree sottoposte a vincoli ambientali, paesaggistici e in aree naturali protette.*

2. *Il programma integrato prevede, disponendone la contestuale attuazione:*

a) *la demolizione, a carico dei proprietari, delle porzioni di tessuti edilizi o dei singoli edifici e la cessione a titolo gratuito al comune dell'area oggetto del ripristino ambientale e della riqualificazione della stessa;*

b) *la traslazione, previa localizzazione, delle volumetrie degli edifici demoliti in altre aree esterne a quelle vincolate di cui al comma 1, facendo ricorso anche al cambio di destinazione d'uso rispetto agli edifici demoliti, alla modifica delle destinazioni urbanistiche vigenti e all'aumento della capacità edificatoria;*

c) *un incremento premiale fino ad un massimo del 75 per cento del volume degli edifici demoliti, in proporzione alla dotazione straordinaria di standard urbanistici proposta nel programma. Per i soli comuni del litorale marittimo l'incremento potrà essere portato fino al 100 per cento, a condizione che la nuova destinazione sia turistico-ricettiva ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo") e successive modifiche, con durata non inferiore a venti anni.*

3. *Gli interventi previsti dal programma integrato devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia ed, in particolare, dal d.lgs. 19 agosto 2005, n.*

PLC



Per copia conforme all'originale

Roma, li 20 SET. 2013

IL PRESIDENTE

Nicola Zingaretti



192, nonché dalla l.r. 27 maggio 2008, n. 6 e successive modifiche e in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10 per cento rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all'articolo 7 della legge regionale 27 maggio 2008, n. 6.

4. I comuni individuano, con deliberazione del consiglio comunale, in conformità con il PTPR, gli ambiti destinati al ripristino ambientale e quelli destinati ad accogliere gli interventi di ricostruzione con riferimento allo strumento urbanistico vigente, individuando questi ultimi prioritariamente nelle zone B di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici del 2 aprile 1968, con esclusione dei centri storici e delle zone a destinazione agricola, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 e successive modifiche e definiscono, altresì, i criteri e gli indirizzi per l'attuazione dei programmi integrati per il ripristino ambientale.

5. I programmi integrati di cui al presente articolo assumono carattere di rilevante valenza urbanistica, possono riguardare anche aree libere e singole funzioni urbanistiche, ma non possono comunque interessare le destinazioni urbanistiche che attengono ad aspetti strategici dello strumento urbanistico vigente o adottato, ovvero il sistema dei servizi pubblici generali, delle infrastrutture e della mobilità.”

4. Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2009, è inserito il seguente:

“ Art. 8 (Programma integrato per il riordino urbano e delle periferie)

1. Per riqualificare gli ambiti urbani e le periferie con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici isolati a destinazione industriale, dismessi, parzialmente utilizzati o degradati, i comuni, sulla base di iniziative pubbliche o private, adottano, ai sensi della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22, programmi integrati finalizzati all'incremento degli standard urbanistici e al riordino del tessuto urbano.

2. Gli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 sono localizzati nei territori in cui si concentrano gli interventi di ampliamento e sostituzione edilizia previsti dal presente capo.

3. Il programma integrato può prevedere interventi di sostituzione edilizia, modifiche di destinazione d'uso di aree e di immobili e l'incremento fino ad un massimo del 75 per cento della volumetria o superficie demolita, a condizione che la ristrutturazione urbanistica preveda una dotazione straordinaria degli standard urbanistici e delle opere di urbanizzazione primaria, nonché una quota destinata ad edilizia residenziale sociale. Fatta salva la dotazione straordinaria degli standard, ai fini dell'applicazione del presente comma, gli interventi sugli edifici a destinazione industriale devono essere dimensionati esclusivamente sulla base della superficie esistente demolita.

4. Gli interventi previsti dal programma integrato devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 nonché dalla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 e in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10 per cento rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all'articolo 7 della legge regionale 27 maggio 2008, n. 6.

5. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, individuano, con riferimento alle destinazioni dello strumento urbanistico vigente ed in conformità con il PTPR, gli





ambiti territoriali nei quali realizzare gli interventi previsti, localizzandoli prioritariamente nelle zone B di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 ovvero, qualora gli interventi riguardino gli edifici industriali di cui al comma 1, nei relativi lotti di pertinenza, limitatamente alle aree necessarie alla localizzazione degli interventi di sostituzione edilizia e dei relativi standard urbanistici, con esclusione dei centri storici e delle zone a destinazione agricola, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22, e definiscono i criteri e gli indirizzi per l'attuazione dei programmi integrati per il riordino urbano e delle periferie.

plc

6. I programmi integrati del presente articolo assumono carattere di rilevante valenza urbanistica, possono riguardare anche aree libere e singole funzioni, ma non possono comunque interessare le destinazioni che attengono ad aspetti strategici dello strumento urbanistico vigente o adottato ovvero il sistema dei servizi pubblici generali, delle infrastrutture e della mobilità.”.

5. L'articolo 25 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21, è abrogato.

Articolo 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

Nicola Zingaretti



Per copia conforme all'originale

Roma, li 20 SET. 2013



ALLEG. alla DELIB. N. 293

DEL 19 SET 2013

Assessorato alle Politiche del Territorio e Urbanistica

RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE AVENTE AD OGGETTO: "MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 6 LUGLIO 1998, N. 24 (PIANIFICAZIONE PAESISTICA E TUTELA DEI BENI E DELLE AREE SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESISTICO) E 11 AGOSTO 2009, N. 21 (MISURE STRAORDINARIE PER IL SETTORE EDILIZIO ED INTERVENTI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE)".

Le leggi regionali 13 agosto 2011, n. 10 e 6 agosto 2012, n. 12 hanno introdotto modifiche a diverse leggi regionali in materia di urbanistica, edilizia, riqualificazione ambientale, aree naturali protette regionali, pianificazione paesistica e tutela delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Alcune di tali previsioni sono attualmente oggetto di impugnativa davanti alla Corte Costituzionale.

La presente proposta di legge regionale propone, ove tecnicamente possibile, l'abrogazione delle disposizioni impugnate e la reintroduzione del testo originario.

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico).

L'art. 1 della proposta di legge, in sintesi, prevede:

1) al comma 1, l'abrogazione del comma 3.3 dell'art. 8 della l.r. 24/1998, introdotto dalla l.r. 10/2011, che prevede, nell'ambito della disciplina sulla protezione delle montagne sopra la quota di 1.200 mt. s.l.m., la possibilità di autorizzare programmi di intervento per lo sviluppo dei bacini sciistici intercomunali anche in deroga a quanto disposto dall'art. 10, comma 8, l.r. n. 24 del 1998 e dalle disposizioni contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR adottato;

2) al comma 2, l'abrogazione del comma 1.1 dell'art. 36^{quater} della l.r. 24/1998, introdotto dalla l.r. 10/2011, il quale prevede che fino all'approvazione del PTPR, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla sua adozione, gli strumenti urbanistici adottati in conformità ai PTP approvati, trasmessi alla Regione prima della data di pubblicazione del PTPR, in relazione ai quali i comuni abbiano riscontrato, nell'ambito del PTPR, una incongrua individuazione dei paesaggi ovvero contraddittorietà della relativa disciplina, sono valutati con le procedure di cui al comma 1 dello stesso art. 36^{quater}; gli esiti dei procedimenti conclusi con tale procedimento sono recepiti nel PTPR, secondo le procedure previste per la sua approvazione. Si evidenzia il PTPR è stato adottato con le D.G.R. n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, pertanto il termine quinquennale, cui la disposizione in oggetto fa riferimento, è già spirato;

3) ai commi 3 e 4, la sostituzione delle lett. b) e b bis), del comma 1 dell'art. 18^{ter} della l.r. 24/1998, introdotto dalla l.r. 10/2011. Il testo proposto riprende sostanzialmente la formulazione originaria dell'art. 18^{ter}, consentendo gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento entro il 20% per alcune tipologie di strutture solo ove compatibili con classificazioni di zona del PTP o del PTPR. La deroga alle classificazioni di zona del PTP o del PTPR è prevista solo per gli interventi di



Per copia conforme all'originale

20 SET 2013
Roma, il.....

IL PRESIDENTE

Nicola Zingaretti



ampliamento o completamento di edifici pubblici adibiti a pubbliche funzioni, inseriti, per maggiore chiarezza, alla lettera b *bis*).

4) al comma 5, l'introduzione alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 18^{ter} della l.r. 24/1998 della possibilità di realizzare impianti di compostaggio con estensione limitata (superficie inferiore ad un ettaro) anche in deroga alle classificazioni di zona del PTP o del PTPR, fatte salve in ogni caso le aree a tutela integrale dei PTP e i sistemi naturali del PTPR.

5) al comma 6, l'abrogazione della lett. d *bis*) del comma 1 dell'art. 18^{ter} della l.r. 24/1998, introdotto dalla l.r. 10/2011. Con tale previsione si interviene ad eliminare una serie di deroghe alla disciplina di tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincoli paesistico previste per interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture.

6) al comma 7, nell'esercizio della competenza regionale in materia di procedimento di pianificazione di cui all'art. 144, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, viene proposto un nuovo testo dell'art. 26 della l.r. 24/1998, rubricato *Errata o incerta perimetrazione vincoli*, che esplicita il parallelo tra la procedura per la formazione del Piano e quella per la sua rettifica, con la previsione del dimezzamento dei termini. In tal modo si riconduce la procedura di rettifica nell'ambito della copianificazione paesaggistica, ai sensi degli articoli 143 e 156 del d.lgs. n. 42 del 2004.

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale).

L'art. 2 della proposta di legge modifica la lett. c) del secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21, escludendo dall'ambito di applicazione del c.d. Piano casa gli edifici situati nelle aree naturali protette.

Lo stesso art. 2, al secondo comma, interviene ad abrogare l'inciso "*nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti*", così da ricondurre la previsione dell'art. 3 quater della l.r. 21/2009 nel rispetto dei principi posti dal DPR n. 380 del 2001 che nelle zone sprovviste di strumenti urbanistici consente esclusivamente gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e gli interventi di restauro e risanamento conservativo. Sebbene non oggetto di impugnativa, il medesimo inciso è contenuto agli articoli 3, 3^{ter}, 4 e 5; per omogeneità se ne propone l'abrogazione.

Il terzo ed il quarto comma dell'art. 2 della proposta di legge intervengono in materia di programmi integrati, proponendo il ripristino della normativa originaria, sostituendo l'art. 7 e reintroducendo l'art. 8 della l.r. 21/2009, all'epoca non osservata dal MIBAC, con l'esplicitazione della necessaria conformità con il PTPR, apportando limitati ritocchi agli incrementi premiali al fine di rendere più fattibile il ricorso a tali interventi alla luce del rapporto tra costi e benefici. Si vuole in tal modo evidenziare che l'intervento comunale si pone su un piano differente rispetto alla pianificazione paesaggistica e deve necessariamente svolgersi nel rispetto delle previsioni di Piano. La natura solo urbanistica dell'intervento comunale è esplicitata dalla stessa l.r. 22/1997 – recante *Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione* – che prevede espressamente che il programma integrato costituisce piano attuativo dello strumento urbanistico generale. Va sottolineato che tale disciplina ha come obiettivo l'alleggerimento del carico edilizio sulle zone di pregio attraverso la delocalizzazione in

AC



Per copia conforme all'originale

20 SET. 2013

Roma, il.....

IL PRESIDENTE

Nicola Zingaretti



aree esterne rispetto a quelle vincolate. Il programma integrato deve, infatti, prevedere contestualmente la demolizione e la nuova localizzazione delle volumetrie in aree non vincolate e la cessione delle aree ai fini pubblici.

Infine l'art. 2, al comma 5, abroga l'art. 25 della l.r. 21/2009, che detta *Disposizioni per favorire il recupero dei nuclei edilizi abusivi e definizione delle domande di sanatoria edilizia.*

Roma, 13.9.2013

F.to L'Assessore
Michele Civita

IL PRESIDENTE

Nicola Zingaretti



Per copia conforme all'originale

20 SET. 2013

Roma, li.....

Si presta che.....

all'originale è composta da UNDICI (11) facciate.

Il Segretario della Giunta Regionale
(Dott. Vincenzo Gambini Caputo)